



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1370 del 26/10/2021

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MALLARDO ANTONIO

Proposta n. DET-132-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.EUTERPIO ANDREA

SERVIZIO PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 151 del 07/09/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/06/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2021-2023,

Premesso che il dipendente **Mallardo Antonio matr. 149**, nato a Giugliano il 03/12/1954 e inquadrato dal 01/04/1980 nella Categoria C posizione economica C6, in data 03/12/2021 avrà raggiunto l'età anagrafica di anni 67;

Visto l'art. 24, commi 6 e 7, del Decreto-Legge n. 201/2011 - Legge Fornero - convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 - Legge Salva Italia - che detta disposizioni in materia pensionistica nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire al 1° gennaio 2012 come di seguito riportato:

“A decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1 gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio”.

Preso atto che il disposto dell'art. 24 commi 6 e 7 definisce i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 01.01.2012, già disciplinati dall'art.12 del D.L. n.78/2000, dal decreto MEF del 06.12.2011 e dal Decreto MEF del 16.12.2014;

Vista la Circolare INPS n. 62 del 04.04.2018 che precisa, fra l'altro, che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) è fissato al compimento del 67° anno di età";

Evidenziato quindi che il requisito dell'età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia ordinaria, aggiornato con cadenza biennale, a decorrere dall'anno 2019, per uomini e donne, risulta essere di 67 anni, congiuntamente ad una anzianità contributiva non inferiore ad anni 20; ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato (da lavoro, riscatto, volontaria, figurativa);

Verificato che il suddetto dipendente, in base al riscontro effettuato dall'Ufficio del Personale, alla data del 03/12/2021 avrà raggiunto il requisito anagrafico di 67 anni ed un'anzianità contributiva 40 anni e 11 mesi.

Considerato che nei confronti del dipendente **Mallardo Antonio** non sono in corso procedimenti disciplinari e non esistono motivi impeditivi al collocamento a riposo;

Visto l'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 13/2012, che così recita "Le ferie, riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d'età";

Visto il vigente C.CN.L. del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

Visto il T.U.E.L., D. Lgs.n° 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

1. per tutto quanto sopra richiamato e che qui si intende integralmente riportato e trascritto di prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/01/2022 (ultimo giorno lavorativo 31/12/2021), del dipendente **Mallardo Antonio** nato a Giugliano il 03/12/1954, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo ente dal 01/04/1980 e inquadrato nella categoria C posizione economica C6, per raggiunti limiti di età in quanto in possesso del requisito anagrafico;

2. di dare atto che conseguentemente il rapporto di lavoro tra il dipendente e questo Ente si intende cessato a tutti gli effetti di legge dal 01/01/2022 fatte sempre salve eventuali diverse normative e comunicazioni INPS;

3. di dare atto che nei confronti del dipendente sopra generalizzato non sono in corso procedimenti disciplinari e che non esiste alcuno dei motivi impeditivi al collocamento a riposo dello stessa;
4. di consentire al predetto dipendente l'effettiva fruizione di tutte le ferie, prima della data di collocamento a riposo, non essendo possibile la monetizzazione delle medesime;
5. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 33/2013;
6. dare mandato al Servizio Trattamento economico per l'inoltro all'Istituto Previdenziale competente per materia e per territorio della documentazione per l'attribuzione al dipendente del trattamento pensionistico e della documentazione del premio di fine-servizio.
7. di notificare il presente provvedimento alla dipendente interessata;
8. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI :
Dott. Andrea Euterpio

Il sottoscritto **Dott. Euterpio Andrea , Dirigente ad interim del Settore Affari Istituzionali** presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL DIRIGENTE
Dott. EUTERPIO

ANDREA

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Andrea Euterpio

DETERMINA n. 1370 del 26/10/2021

Il Dirigente del settore servizi finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell' ART. 49 DEL d.lgs. 267/200

Li, Data 26/10/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.